

PROCEDURA RISTRETTA DI GARA, INDETTA DA INAIL – DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO (CATEGORIA MERCEOLOGICA 2) PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Come previsto al paragrafo 1.5 del Capitolato d’oneri, al fine di garantire la par condicio di tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara suindicata, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti a questa stazione appaltante, rispettando l’anonimato di chi ha inoltrato i quesiti.

QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI AL CAPITOLATO D’ONERI

20) Quesito:

Con riferimento alla gara in oggetto, ed ai chiarimenti resi in data 14.11.2017, inerenti l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, si chiede di voler confermare che, in caso di mancanza del possesso dell’iscrizione da parte del concorrente (singolo o in raggruppamento), il servizio può essere oggetto di subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento, inoltre, ai chiarimenti resi nella stessa data, inerenti le informazioni integrative relative al personale attualmente impiegato nell’ambito dei vigenti contratti di appalto, si rappresenta che il termine minimo entro cui dette informazioni saranno rese è del tutto insufficiente a consentire l’elaborazione di un corretto piano economico e di una seria e congrua offerta; si chiede, pertanto, di voler rendere tali informazioni in tempi meno ravvicinati alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Risposta:

Per quanto riguarda il primo quesito, si conferma che, ai fini dell’esecuzione, il fornitore dovrà essere in possesso delle necessarie iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 o, nel caso in cui ne sia privo, dovrà subappaltare, nei limiti consentiti dalla documentazione di gara e dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le predette attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si rappresenta che, ai fini dell’ «elaborazione di un corretto piano economico e di una seria e congrua offerta», dovrebbero essere sufficienti le sole indicazioni, stabilite negli atti di gara, concernenti le tipologie di prestazioni che si richiedono e la rispettiva frequenza, nonché le superfici degli immobili in cui devono essere espletati i servizi dell’appalto specifico.

Le informazioni dettagliate sul personale attualmente impiegato non soltanto non dovrebbero rilevare in sede di offerta, ma addirittura potrebbero essere fuorvianti, sia

perché gli standard dei servizi richiesti e le superfici degli immobili non sono coincidenti con quelli oggetto degli appalti vigenti, sia perché l'organizzazione del personale attuale è riferita a servizi erogati attraverso un appalto integrato secondo lo schema del *facility management* (in adesione alle Convenzioni Consip FM2 e FM3), come tale ontologicamente diversa da quella che caratterizzerà l'appalto specifico oggetto della presente procedura. A ciò si aggiunga che i dati sul personale attuale non possono che essere contingenti e, come tali, passibili di mutamento nelle more dell'aggiudicazione della gara.

I dati sul personale impiegato rileveranno senz'altro al momento del cambio d'appalto, che, però, viene in considerazione non in sede di gara, ma al momento dell'esecuzione del contratto, disciplinando l'art. 4 del C.C.N.L. del personale dei servizi di pulizia, a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori, procedure che coinvolgono il rapporto tra l'appaltatore uscente e l'appaltatore (aggiudicatario) subentrante.

Per queste ragioni, questa stazione appaltante aveva scelto di limitare al minimo le informazioni sul personale attualmente impiegato, e cioè essenzialmente al numero degli addetti.

Ciò nondimeno, di fronte alle richieste degli operatori economici e atteso che non pochi tra questi ultimi sembrano considerare così rilevanti i dati sul personale, questa stazione appaltante, in ossequio ai principi di trasparenza e leale collaborazione, non volendo eludere le richieste, pubblicherà un nuovo allegato contenente dati più dettagliati sul personale attualmente impiegato, che sostituirà il documento già pubblicato.

Tale pubblicazione sarà effettuata ben prima del termine minimo per la presentazione delle offerte che, comunque, essendo previsto dal codice dei contratti pubblici, non può che reputarsi del tutto legittimo e congruo.